**Le “Virtù e la Legge” un mito sempre attuale: il diritto alla “ bellezza” nella Costituzione.**

**Premessa**

Il mio intervento è ispirato dal celebre affresco, “***Le virtù cardinali e teologali”.***

L‘affresco di Raffaello, dipinto nel 1511, arricchisce nel Palazzo Apostolico del Vaticano la stanza della Segnatura, il Supremo Tribunale.

**Il significato etico dell’affresco “Le Virtù e la Legge” di Raffaello**

Molto si potrebbe comprendere sui principi ispiratori dei sistemi giuridici, osservando quanto magistralmente raffigurato da Raffaello Sanzio; il pittore, molto giovane, (aveva 28 anni) raffigura in basso a sinistra la consegna da parte di Triboniano (giurista bizantino) all’Imperatore Giustiniano (482 – 565 d.C.) del *Digesto*, la base del diritto civile medioevale in tutta Europa, fino alle codificazioni e oltre.

In basso a destra, in ideale complemento ed equilibrio con quanto dipinto dal lato opposto, è rappresentato Papa Gregorio IX (1170 – 1241) mentre approva le Decretali, la base del diritto canonico fino alla codificazione avvenuta nel 1917.

Alla radice sono posti, quindi, i due fondamenti di tutto l’ordine giuridico medievale.

Nella parte superiore sono raffigurate i valori universali che devono presiedere e governare tutte le leggi: le Virtù Cardinali (Forza, Prudenza e Temperanza) aventi sembianza di donna, e le Virtù Teologali (Fede, Speranza, Carità) aventi figura di fanciullo. 

Infine, l’immagine della Giustizia sovrasta ancora più in alto, nel medaglione della volta superiore, raffigurata seduta su un trono di nubi mentre tiene in mano la bilancia e la spada.

Dietro, la scritta «*ius suum unicuique tribuit*» (il diritto dà a ciascuno il suo).

Vi è in questa opera d’arte rappresentata l’idea di giustizia, l’esigenza della forza, il bisogno dell’equità, la potenziale contrapposizione tra diritto naturale e diritto positivo.

Si raffigura il processo.

In particolare per l’affermazione della giustizia umana il processo è quell’istituto regolato nei dettagli dai codici, che vede impegnate figure istituzionali, ognuna con una precisa funzione, con specifici poteri, doveri e facoltà assegnate e disciplinate dalla legge, dove si interpretano e si applicano le norme giuridiche, ma è anche, al contempo, un grande *rituale* simbolico, una sorta di liturgia nella quale gli attori tutti recitano (inconsapevolmente) una parte, e che si snoda attraverso pratiche retoriche presiedute da canoni accettati, esattamente come in una *pièce* teatrale, davanti a un pubblico di spettatori, che si svolge in uno spazio sociale *sacro*, ben delimitato (il tribunale, come fosse un tempio), nel più generale contesto di una visione del mondo coerente con queste premesse.

**Costituzione e Bellezza**

Le figure nel simbolismo dell’opera ispirano il giusnaturalismo costituzionale nel quale risiede la “bellezza” della Costituzione italiana.

In particolare anche il dar rilievo al paesaggio, ai beni artistici e storici, con una particolare attenzione all’arte ed alla scienza, nonchè all’ambiente, all’ecosistema e ai beni culturali, dimostra che la Costituzione pone in “equilibrio”, e quindi in “armonia” tra loro, il valore “uomo” e i valori “natura, arte, cultura”, considerandoli indispensabili per lo “sviluppo della persona umana” e il “progresso materiale e spirituale della società” (art. 3 e art. 4 Cost.).

Il principio ispiratore della bellezza interiore ed esteriore della vita umana si identifica con il riconoscimento del diritto naturale e quindi dei diritti umani.

Facendo un passo indietro va ricordato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, collega il mancato rispetto dei diritti umani agli “atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità” con chiaro riferimento a quanto successo nella Seconda guerra mondiale e indica il rispetto di tali diritti, fissati in una concezione comune ideale, “da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni”, come unica via per un futuro di pace e di libertà[[1]](#footnote-1).

La portata rivoluzionaria della Dichiarazione consiste nel sancire la prevalenza di norme oggettivamente e universalmente ritenute come “giuste”, rispetto ad altre norme di carattere contingente e soggettivo.

Si intravede l’eterno dilemma tra Diritto positivo e Giustizia.

Ciò accade perché un nucleo originario di diritti viene ricollegato alla natura umana e quindi viene fatto preesistere logicamente a ogni concreto ordinamento[[2]](#footnote-2).

La Dichiarazione non “concede” i diritti che proclama, ma li “riconosce”.

Non si tratta, quindi, di diritti creati e costituiti da chi esercita il potere legislativo, ma di valori universali legati alla dignità della persona umana, in linea con le tesi del giusnaturalismo, che sostiene l’esistenza di norme universali, di per sé evidenti, che prevalgono su quelle positive.

In altre parole, i diritti umani appartengono al diritto naturale e sono propri dell’uomo in quanto essere umano, e non in quanto cittadino di un determinato Stato o titolare di un qualsiasi altro status giuridico[[3]](#footnote-3).

**Il riconoscimento dei diritti fondamentali: la “bellezza della Costituzione”.**

I diritti fondamentali vanno incontro ad un processo di progressiva positivizzazione attraverso:

* il riconoscimento dei diritti da parte degli ordinamenti giuridici;
* l’universalizzazione, con l’estensione dei diritti a tutti i gruppi sociali;
* la specificazione, con il proliferare dei diritti rispetto alle diverse esigenze della vita sociale;
* l’internazionalizzazione, mediante il riconoscimento da parte del diritto internazionale.

I diritti fondamentali vanno difesi quotidianamente non diamoli mai per scontati[[4]](#footnote-4).

In Italia, nel 1948, la neo-nata Carta costituzionale, in coerenza con il pluralismo sociale finalmente ritrovato, rappresenta la affermazione di un pieno pluralismo anche a livello giuridico.

La complessità giuridica, che è l’espressione di un ordinamento autenticamente democratico, riceve la sua consolidazione testuale.

Va ricordato che la nostra Carta appartiene al secondo momento del grande itinerario del costituzionalismo: il momento postmoderno, inaugurato in Germania, a Weimar, nel primo dopoguerra.

Il costituzionalismo novecentesco, postmoderno, testimonianza di uno Stato ormai pluriclasse e, quindi, di una società pienamente plurale, esprime una realtà storicamente ben definita: il contesto concreto del popolo italiano, che sta vivendo, dal 1943 in poi, uno straordinario rinnovamento etico civile politico.

La dimostrazione la offre la stessa Assemblea Costituente nei due anni di fitto e serrato lavoro.

In essa è presente il “fior fiore” degli intellettuali, molti dei quali ritornati da un lungo esilio.

La Costituzione nasce, come ci ricorda Piero Calamandrei “….. soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo…….”.

I Costituenti erano ideologicamente assai diversi tra di loro – cattolici, liberali, marxisti – e avrebbero potuto facilmente diventare preda di nette contrapposizioni.

Si fecero, invece, portatori di atteggiamenti salvanti.

Vollero leggere nelle trame della società per identificarvi il sostrato di valori portanti e, ad ogni costo, individuare alcuni basilari punti di convergenza.

Si percepisce la precisa intenzione di sottolineare il primato di un atteggiamento cognitivo, come – del resto – segnala il largo uso del verbo “riconoscere” da parte dei Costituenti.

Erano uomini di buona volontà che non tenevano a esprimere posizioni potestative, né creare alcunché, bensì “registrare” con umiltà una condizione immanente nella natura umana.

E’ eloquente in proposito la Relazione introduttiva ai lavori della prima Sottocommissione, che, all’interno della Commissione dei Settantacinque incaricata della redazione di un testo, era investita del cόmpito rilevante e impegnativo di occuparsi dei diritti e doveri del cittadino.

Relatore era un giurista, Giorgio La Pira, che si conosce meglio nella sua dimensione di Sindaco di Firenze e la sua Relazione costituì la base di ogni discussione e influenzò non poco i futuri lavori.

Si staglia netto il primo – e basilare – punto di possibile convergenza, che La Pira ha cura di porre in evidenza: il primato storico e logico della persona umana rispetto allo Stato.

Era una premessa decisiva anche per mettersi in posizione di indispensabile discontinuità ed essenziale differenziazione dalle scelte autoritarie del sistema ideologico e istituzionale precedente, che aveva strumentalizzato il cittadino al potere dispotico dello Stato.

Anteriorità rispetto allo Stato della persona umana significava intangibilità delle sue libertà, e risaltava – come scrisse La Pira – che “l’uomo ha valore di fine e non di mezzo”[[5]](#footnote-5).

A un uditore dall’orecchio attento e sensibile questa anteriorità fa pensare a un intento giusnaturalistico.

Sovviene il simbolismo dell’affresco di Raffaello incentrato sulle virtù cardinali e valori umani che condizionano la legge ed il rapporto non sempre facile tra ordinamento giuridico e Giustizia.

Ne è la massima espressione l’articolo 2, fondamentale in seno alla nostra Carta, che si riferisce a un reticolato di “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, facendo emergere in modo evidente quella nervatura solidale che fonda e sorregge tutta la dimensione costituzionale italiana.

L’articolo 2 della nostra “Carta”, dove si menzionano “le formazioni sociali, ove si svolge la sua [del singolo uomo] personalità” è la traduzione di una feconda sensibilità assembleare in una fondamentale affermazione di principio.

E’ bandito ogni rifugio in proposizioni astratte, e lo provano quei primi tre articoli dalla valenza altamente programmatica.

In particolare, è da segnalare proprio nell’articolo 2 la messa in opera della dialettica diritti/doveri.

Di straordinario rilievo è, poi, nell’articolo 3 un approccio innovatore con la nozione di uguaglianza, affermato limpidamente nel secondo comma.

Infatti, dopo aver proclamato nel primo comma l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, si compie nel comma successivo quel passo innanzi che la civiltà borghese non aveva voluto (o potuto) compiere non tenendo conto delle circostanze di fatto in cui il cittadino è coinvolto ed in fondo limitato.

Non basta riconoscere un diritto se poi mancano le condizioni fattuali (economiche e sociali) per farlo valere.

Recita il comma: “E’ cόmpito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

Nel 2018, in occasione del suo settantesimo anno di vita, si è potuta rilevare la sostanziale giovinezza, almeno della prima parte, della nostra Costituzione perché oggetto di riconoscimento, in altri termini, è il valore della vita nel suo complesso, che è la massima espressione della “bellezza”.

La “bellezza” della quale è ammantata la nostra Costituzione deriva anche da quella che è stata definita “l’etica repubblicana”, il fatto cioè che tutte le disposizioni costituzionali si ispirano ai principi di “libertà, eguaglianza e solidarietà” (“l’eguaglianza” soprattutto), principi che costituiscono, per così dire, l’asse portante del “bello” che si ritrova nella nostra Carta costituzionale[[6]](#footnote-6).

Per il significato della “bellezza”, si può fare riferimento al contenuto da attribuire al “tempo”, secondo la definizione di Sant’Agostino: “se nessuno m’interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m’interroga, non lo so”.

E ciò perché, da sempre, la “bellezza” (come il tempo) non parla a tutti allo stesso modo.

**Le nuove generazioni dei diritti umani**

Quali riflessi ha prodotto l’evoluzione del diritto nei moderni ordinamenti, a tutela di quelli che sono stati definiti “beni civili”? A tale proposito esiste una classificazione, accettata dai giuristi, delle diverse tipologie dei diritti umani.

Secondo Norberto Bobbio è possibile individuare una classificazione cronologica dei diritti, dal momento che “I diritti sono prodotti storici, nascono da bisogni, quando storicamente emergono”.

Bobbio li suddivide in 4 generazioni cui corrispondono tipologie di diritti.

I diritti del primo tipo sono quelli che riguardano la libertà.

Essi si sono realizzati con largo anticipo sugli altri e attengono alla piena affermazione della libertà individuale nella forma della libertà di pensiero, religiosa, di stampa e associazione.

Si tende a distinguere tra “libertà da” (libertà negativa, intesa come assenza di interferenza) e “libertà di” (libertà positiva, intesa come capacità di decisione, autonomia e autogoverno).

I diritti del secondo tipo sono i diritti politici, vale a dire l’elettorato attivo e passivo e la partecipazione al potere politico (anche nelle forme moderne di diritti partecipativi all’esercizio della funzione pubblica).

I diritti del terzo tipo sono quelli sociali che presuppongono l’azione dello Stato per garantire a tutti determinati standard di vita, l’istruzione. la sanità, l’assistenza nei momenti di bisogno ovvero in relazione a condizioni di fragilità.

I diritti umani di quarta generazione riguardano, quelli dei popoli, più che degli individui e tra questi il diritto alla pace, allo sviluppo e a un ambiente sano, soprattutto a tutela delle generazioni future.

In particolare questi ultimi sono diritti per i quali rimane non definita l’identificazione dei soggetti cui incombe il corrispettivo obbligo di attuazione e la cd. giustiziabilità, ossia la possibilità di farli valere davanti a un giudice o anche con istanze non giurisdizionali[[7]](#footnote-7).

Sino alla fine della Prima guerra mondiale i diritti sociali non furono tenuti. nella dovuta considerazione dagli ordinamenti giuridici.

La cosa non deve sorprendere: finché le classi sociali più umili non hanno conquistato il diritto di voto, è naturale che anche nell’ambito dei sistemi democratici lo Stato non impegnasse molte risorse in campo sociale[[8]](#footnote-8).

Alla fine della Seconda guerra mondiale con il riconoscimento del diritto di voto alle donne ed il diritto di accesso a tutte le cariche pubbliche, pure i diritti sociali trovano pieno riconoscimento nella Costituzione repubblicana[[9]](#footnote-9).

**La tutela avanzata delle future generazioni.**

In modo particolare la tutela delle future generazioni può ancorarsi ai principi di solidarietà, di dignità e ai diritti inviolabili.

Laddove l’articolo 2 della Costituzione “riconosce” i diritti “inviolabili” dell’uomo evoca concezioni giusnaturalistiche secondo le quali i diritti non sono conferiti dall’ordinamento, che si limita a riconoscerli, in quanto preesistenti.

Non si vede come tali diritti inviolabili, preesistenti allo Stato, possano non essere attribuiti, in potenza, anche a chi non sia ancora nato (in questo senso, corollario o caratteristica dell’inviolabilità di un diritto potrebbe vedersi nella intertemporalità).

E’ più corretto, in generale, porre la questione intergenerazionale non tanto nei termini di diritti delle generazioni future, bensì come doveri di quelle presenti verso quelle future.

Sempre nella Costituzione italiana, oltre all’articolo 11, che “apre” l’ordinamento verso l’esterno, di grande rilievo è l’articoli 117, primo comma, a richiedere che il legislatore garantisca il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale e da quello dell’Unione europea.

In tal modo, il tema della solidarietà intergenerazionale entra nell’ordinamento costituzionale, in quanto sono numerosi i richiami al tema in particolare nei Trattati dell’Unione europea.

Il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione sancisce che il godimento di tali diritti “fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”, mentre l’art. 3 del Trattato dell’Unione Europea afferma che l’Unione “combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”.

Così come sono frequenti, altresì, i richiami allo sviluppo sostenibile.

Nel 2012, infine, sono stati introdotti in Costituzione i principi di equilibrio di bilancio (articolo 81) e sostenibilità del debito pubblico (articolo 97).

Entrambi i principi, in particolare quello di sostenibilità del debito pubblico, contengono al loro interno un richiamo implicito – ma molto efficace – alle generazioni future, che dovrebbe essere in grado di razionalizzare le decisioni di bilancio anche a tutela del futuro, superando quella logica di breve termine che sovente ha caratterizzato i metodi, le tecniche e, soprattutto, i contenuti dei procedimenti di bilancio.

Dunque, sono tante le disposizioni costituzionali che – implicitamente – già contengono un riferimento alle generazioni future.

Eppure, l’inserimento nell’articolo 9 della Costituzione delle “future generazioni”, e il legame reso esplicito relativamente alla tutela dell’ambiente, ha senz’altro un significato che potrà essere foriero di importanti conseguenze[[10]](#footnote-10).

**Il valore della “bellezza” nella Costituzione.**

Bellezza dovrebbe essere, in una immaginaria carta di identità dell’Italia, il primo fra i suoi segni particolari, questa essendo, principalmente, la ragione per cui milioni di visitatori vengono ogni anno nel nostro Paese, attratti dal suo straordinario patrimonio naturale e culturale, che non ha eguali nel resto del mondo, e dalla densità e diffusione, cioè dal radicamento di questo patrimonio nel territorio, nella storia e nella coscienza del suo popolo.

Lo straordinario patrimonio storico è conseguente ad una evoluzione plurale delle Istituzioni; sino a metà del XIX secolo in Italia preesistevano più Stati con le loro capitali le loro istituzioni e tradizioni, spesso con origini antichissime da tramandare e tramutare in un contesto unitario.

Il contesto unitario della tradizione storica policentrica è valorizzato dalla Costituzione; basti pensare al riconoscimento nell’art. 114 dei Comuni, istituzioni di millenaria tradizione nei quali si riconoscono identitariamente intere comunità.

La lungimirante intuizione dei Costituenti di riunire in un unico articolo e di collocare fra i principi fondamentali la promozione dello sviluppo culturale e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione ci dice non solo del rango da essi assegnato a beni e interessi, con ciò posti a fondamento dell’identità nazionale, ma anche della loro consapevolezza per lo stretto legame tra memoria del passato e proiezione nel futuro di un Paese così ricco di storia, natura e cultura come l’Italia.

Un’attenzione che potrebbe sembrare persino sorprendente se si considera il drammatico contesto del dopoguerra e che testimonia, invece, della profonda interiorizzazione del “modello Italia”, imperniato sulla “presenza diffusa, capillare, viva di un patrimonio solo in piccola parte conservato nei musei, e che incontriamo invece, anche senza volerlo e anche senza pensarci, nelle strade delle nostre città, nei palazzi in cui hanno sede abitazioni, scuole e uffici, nelle chiese aperte al culto; che fa tutt'uno con la nostra lingua, la nostra musica e letteratura, la nostra Cultura[[11]](#footnote-11).

**Il contenuto evolutivo dell**’**articolo 9.**

I primi dodici articoli della Costituzione italiana contengono i cosiddetti “principi fondamentali”, valori alla base dell’ordinamento repubblicano immodificabili neppure attraverso il procedimento di revisione costituzionale.

L’inserimento dei principi fondamentali nell’incipit della Costituzione non è affatto casuale ma risponde al preciso intento dei Costituenti di evidenziarne, anche testualmente l’importanza, fugando al contempo ogni possibile dubbio circa la loro immediata efficacia ed applicabilità.

I principi fondamentali ispirano l’articolo 9, che testualmente recitava (nella sua originaria formulazione): “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

L’inclusione di tale previsione in Costituzione, per di più tra i principi fondamentali, si deve a due illustri esponenti, Aldo Moro e Concetto Marchesi, che sfidarono la ritrosia di gran parte dei Costituenti, secondo i quali la norma era del tutto superflua (quasi ovvia) e avrebbe solo appesantito inutilmente la Carta fondamentale[[12]](#footnote-12).

Fu, dunque, soprattutto grazie alla determinazione di Marchesi se la norma vide la luce: egli obiettò, infatti, che se è vero che arte e scienza sono mere astrazioni, per cui non sono di per sé né libere né serve, è altrettanto vero che le manifestazioni del genio artistico e le teorie scientifiche possono essere oggetto di censura e come tali vanno tutelate.

La previsione contenuta all’art. 9 consente di definire quella italiana una “Costituzione culturale”, che indubbiamente “brilla” per la sua modernità.

Infatti nella neo nata Repubblica, all’indomani di due conflitti mondiali e con un livello di analfabetismo che coinvolgeva almeno 6 milioni di cittadini, i padri e le madri Costituenti scelsero di investire su cultura e progresso scientifico, tanto da annoverarli tra i principi fondamentali.

Erano, evidentemente, consapevoli della loro importanza come strumenti di emancipazione da logiche impositive arbitrarie, oltre che valido “motore” di crescita per la rinascita socio-economica del Paese.

Già la stessa collocazione dell’art. 9 tra i “principi fondamentali” è particolarmente felice, perché indica la tutela di tali beni come irrinunciabile per il nostro Paese, non solo quale direttiva per il legislatore e parametro di legittimità per la Corte costituzionale, ma anche quale norma precettiva, idonea a fondare le decisioni dei vari soggetti dell’ordinamento.

Nell’art. 9, i Costituenti hanno coniugato la promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.

La norma contiene, in tal modo, l’eredità del passato (“il patrimonio storico e artistico”), pur in continua evoluzione (“il paesaggio”), in una con la creatività delle conquiste future (“la cultura e la ricerca scientifica”).

Si considerava necessario, infatti, preservare il passato per “progettare” saggiamente il futuro.

Lo sguardo al passato è chiarito dal verbo “tutela”, quello al futuro dal verbo “promuove”.

A tale prospettiva, non era estranea la coscienza dello speciale valore per l’Italia della cultura e della sua eredità di storia e di bellezza[[13]](#footnote-13).

E si badi, i beni contemplati dalla norma hanno valore “primario” ed “assoluto”.

**Promozione e tutela tra dinamicità e conservazione**

La norma costituzionale dell’art. 9 opera, pertanto, su due direttrici distinte e ben definite: da un lato la promozione della cultura e dello sviluppo tecnico e scientifico; dall’altro, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.

La promozione è espressamente riferita alla cultura e alla ricerca tecnica e scientifica, a sottolineare l’impegno attivo assunto dalla Repubblica (nell’ampia accezione di Istituzioni pubbliche e soggetti esponenziali della società civile ) nei settori specifici.

Promozione e Tutela sono i due fini e i due status che garantiscono la sopravvivenza del nostro patrimonio.

Se la Promozione è riferita alla cultura e alla ricerca tecnica e scientifica, la Tutela riguarda espressamente il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico[[14]](#footnote-14).

L’intervento di impulso e valorizzazione, tuttavia deve avvenire nel rispetto di una altro articolo della Costituzione.

Si tratta dell’art. 33, con la finalità di garantire che cultura e ricerca siano effettivamente libere dall’ingerenza dei pubblici poteri.

Soltanto in tal modo il progresso potrà, infatti, operare in chiave personalistica, consentendo la realizzazione e lo sviluppo della persona umana anche in questi ambiti.

Quando si parla di tutela si fa, invece, esplicito riferimento al paesaggio (e dunque, per estensione all’ambiente, come vedremo più oltre) e al patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Repubblica è chiamata a preservare e valorizzare.

Inoltre la tutela paesaggistica, affermata all’art. 9, ha assunto una portata via via sempre più ampia, in linea con l’evoluzione del termine stesso.

L’idea di paesaggio nota ai Costituenti era quella coniata da Benedetto Croce, che lo identificava con “la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari”.

Per Croce il paesaggio era, quindi, l’insieme delle bellezze naturali del Paese, sede dell’identità storica e culturale della comunità e come tale meritevole di protezione[[15]](#footnote-15).

**Il riconoscimento costituzionale della biodiversità**

Nel 1947, allorché la Costituzione fu scritta, non si faceva ancora riferimento all’”ambiente”, come bene da tutelare o interesse della collettività.

L’accostamento tra i concetti, operato già nel testo originario dell’art. 9, aveva, comunque, permesso di estendere la tutela – oltre il mero paesaggio naturale ed i beni artistici o storici, e pur nella perdurante differenza concettuale – anche all’ambiente.

La tutela costituzionale dell’ambiente, nel suo complesso, è stata, infatti, fondata da dottrina e giurisprudenza sul combinato disposto degli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 117 della Costituzione.

Al mutare delle interpretazioni, hanno concorso le importanti istanze culturali provenienti dalla società[[16]](#footnote-16).

L’art. 9 permette, così, non soltanto la tutela del paesaggio, ma di un insieme dei valori inerenti il territorio, concernenti l’ambiente, l’ecosistema ed i beni culturali.

Valori da tutelare non solamente nei singoli elementi, in quanto l’ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici e del territorio.

Si afferma, infatti, la prevalenza del criterio dello sviluppo sostenibile e la logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste, nel corretto uso del territorio in senso ampio, attraverso la cura e il bilanciamento della molteplicità di (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati[[17]](#footnote-17).

L’approdo di questo percorso è il nuovo secondo comma dell’art. 9 che prevede espressamente che la Repubblica tutela “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e pone la riserva di legge statale che “disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», applicabile anche alle Autonomie speciali, nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti”[[18]](#footnote-18).

Va ribadito che si tratta di precetti già ricavabili, e già ricavati, in via interpretativa dal precedente dato normativo: ma, come accade in simili evenienze, la modifica ha un importante significato, anche ai fini di guida ermeneutica per le vicende a venire.

Dopo la novella l’ambiente è tutelato in sé, nella sua complessità di vita e in modo oggettivo, prima ancora che come utilità per le persone titolari di un diritto soggettivo.

Se il bene è *l*’*utilitas* giuridicamente ricondotta ad una cosa, l’ambiente diviene sì oggetto di diritti ed interessi: ma, prima ancora, richiede l’adempimento di doveri, gravanti sugli enti pubblici deputati alla sua salvaguardia, nonché su ciascun cittadino o compagine sociale chiamati a tenerne conto nell’ambito di qualsiasi scelta di condotta.

Per quanto riguarda la tutela degli animali, la modifica costituzionale è una vera peculiarità[[19]](#footnote-19).

La previsione esplicita di tutela della “biodiversità” e degli “ecosistemi” vale a ricomprendere nella protezione tutti gli esseri viventi in generale, non solo gli animali, in particolare quelli d’affezione, la cui relazione con gli individui certamente merita una tutela rafforzata, perché la violazione è idonea a ledere più beni ed interessi.

La tutela degli animali ha ricevuto, nel corso degli anni, un sempre maggiore riconoscimento, sul piano internazionale ed interno.

Va tenuto conto che nell’ordinamento nazionale la disciplina in materia di animali si è sviluppata nel corso degli anni, attribuendo ruoli, ambiti di intervento e responsabilità dei soggetti coinvolti[[20]](#footnote-20).

**Il rilievo costituzionale della cultura come aspirazione alla bellezza.**

Si usa definire “cultura” il patrimonio di cognizioni ed esperienze acquisite da un individuo tramite lo studio e la vita di relazione, utili sia alla sua formazione sul piano intellettuale e morale che a conferirgli maggior consapevolezza circa il suo ruolo all’interno della società.

Dell’importanza della cultura erano ben consci anche i Costituenti, soprattutto in ragione del contesto storico-politico in cui vide la luce la Carta fondamentale ed il livello di “appiattimento” culturale in cui la dittatura fascista aveva relegato l’Italia.

L’ignoranza di intere fasce della popolazione è, da sempre, una delle condizioni primarie per la nascita di regimi dittatoriali, poichè fintanto che il popolo è privo di cultura, di senso critico e di strumenti per analizzare la realtà per conto proprio è anche facilmente manipolabile.

Da qui la volontà dei Costituenti di investire sulla promozione e lo sviluppo scientifico e culturale, elevandoli addirittura a principi fondamentali dello Stato, in modo da consegnare alle future generazioni uno strumento potentissimo e universalmente valido per contrastare imposizioni illogiche e arbitrarie.

Emblematiche, ancora una volta, le parole pronunciate da Concetto Marchesi durante i lavori della Costituente.

Egli affermò, infatti, che “Bisogna diffondere il libro sotto qualunque forma, non importa se catechismo o libro di novelle. Bisogna educare il popolo, e l’alfabeto è lo strumento fondamentale non solo agli effetti della elevazione spirituale e politica della gente, ma anche nei riguardi della produzione economica del Paese. Con biblioteche circolanti in tutti i villaggi, con insegnanti volanti nelle campagne, si potrà ottenere l'invocata diffusione della cultura popolare”[[21]](#footnote-21).

**L’affermazione della libertà dell’arte, della scienza e dell'insegnamento.**

La Repubblica “detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”[[22]](#footnote-22).

Nella Costituzione un altro articolo disciplina la libertà di pensiero e di stampa.

È l’articolo 33 che afferma in modo particolare la libertà dell’insegnamento e vieta “un’arte di Stato”, mentre l’articolo 21 proclama la libertà di espressione e di divulgazione.

A questo punto potremmo chiederci: c’è bisogno dell’articolo 33, nonostante la presenza dell’articolo 21?

La risposta è affermativa e vediamo perché i Costituenti intendevano garantire la libera creatività all’uomo d’arte e di scienza, in un rapporto dialettico con l’articolo 21 che pone limiti alla libertà di opinione nell’ultimo comma[[23]](#footnote-23).

La presunta ridondanza dell’articolo 33 si risolve nel riconoscimento della completa autonomia del fenomeno artistico, perché l’artista utilizza mezzi e fini diversi da tutti, attraverso una comunicazione personale che ha regole proprie.

Tuttavia, anche l’articolo 33 ha i suoi limiti, dal momento che, sebbene proclami la piena libertà del pensiero scientifico, il limite nasce dalla considerazione della dignità umana, in particolare nella tutela dei minori e dei fragili.

Tematica quanto mai attuale. Basti pensare alla frontiera delle biotecnologie che hanno, ad esempio, fatto avanzare costantemente la ricerca scientifica negli ultimi anni.

Si è affermato, così, il principio che il rispetto dell’integrità umana e i diritti della salute devono essere posti in primo piano rispetto ai valori della scienza e della tecnica.

Da qui, a titolo esemplificativo, l’obbligo del consenso informato per i trattamenti medici e le procedure che garantiscono la sperimentazione dei farmaci.

Sempre al centro dei principi costituzionali l’uomo e la dimensione di dignità.

**La cultura per la promozione dello sviluppo sociale**

Pasolini, definì istruzione e cultura come le sole armi in grado di difendere il cittadino contro la “società dei consumi” che porta all’ appiattimento cognitivo[[24]](#footnote-24).

L’articolo 9 e l’articolo 33 sono un insieme e, l’uno conseguente all’altro, figli della Costituzione e dei valori fondamentali che questa sancisce.

Sviluppo della persona e della collettività, dignità umana e uguaglianza educativa sono tra questi.

I due articoli sono fondamentali per lo sviluppo di una cultura realmente libera attraverso politiche di promozione.

Il dirigismo delle Istituzioni pubbliche o l’iniziativa di politiche culturali che non abbiano come obiettivo il promuovere lo sviluppo della pluralità della conoscenza sono azioni che possono colpire la libertà della cultura.

La cultura è, infatti, libera soltanto se è promossa e supportata dalla Stato per favorire il pluralismo e se viene tutelata da influssi negativi come il mercato, una comunicazione errata e una sua forzata strumentazione a fini politici o economici.

Nella considerazione del fatto che il profitto economico non è sovrapponibile allo sviluppo culturale.

Per tale ragione la democrazia sancita dalla Costituzione consegna alle istituzioni pubbliche un ruolo attivo nella gestione delle politiche culturali.

Queste devono essere volte a preservare la memoria ereditata dalle generazioni precedenti e ad offrire l’impulso per lo sviluppo ed il perpetuarsi di nuovi sistemi e affermazioni culturali.

Soltanto in questo modo si rende libera la cultura dalle imposizioni del potere pubblico e del mercato.

È, quindi, importante come la Repubblica, tutelando e promuovendo lo sviluppo della cultura e del patrimonio storico artistico, svolga una azione di garanzia attiva e non di indirizzo.

In tale ottica le Istituzioni hanno il compito di perseguire, attraverso l’arte e la scienza, la crescita del “pluralismo culturale, scolastico e scientifico” attraverso politiche volte a favorire accesso e diffusione non discriminatori.

La Repubblica ha, infatti, l’obiettivo e il dovere di formare culturalmente tutti i cittadini al fine di renderli veramente liberi.

Lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica sono considerate dalla Costituzione come necessità ed obiettivi che uno Stato ad ordinamento democratico moderno deve attuare[[25]](#footnote-25).

Proprio qui risiede la volontà di porre l’obiettivo di una cultura libera da ogni intercessione da parte di istituzioni pubbliche od oligopolistiche[[26]](#footnote-26).

**Etica e giustizia**

E la Giustizia?

Mi sovviene una riflessione sulla funzione della giurisdizione .

Nel solco dei principi costituzionali i processi, come sede di affermazione della Giustizia, devono essere imparziali e finalizzati a garantire la giustizia sostanziale, altrimenti possono ledere la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla verità, alla giustizia, ad una convivenza democratica e civile.

La comune esperienza di un recente passato ci dimostra che un atto può essere legittimo (perché conforme alle leggi) ma non giusto (perché lesivo della dignità umana).

La persona, quale soggetto di diritti, è un *prius* rispetto all’ordinamento: è in virtù dell’esistenza della persona che l’ordinamento giuridico ha ragione di esistere come suo complesso di regole e istituzioni.

Infatti, rispetto alla norma, l’essere umano ed i suoi valori si pongono sempre necessariamente come un *prius* e non già un *posterius.*

La persona, il rispetto della sua dignità e dei suoi valori devono rimanere sempre il fine di qualsiasi atto, e quindi anche dell’atto giudiziario.

Tre sono gli obblighi morali del giudice: lealtá, imparzialitá ed anelito alla scelta della soluzione giusta.

Questa relatività si scorge in tutti e tre gli obblighi morali che ogni giudice deve assumere responsabilmente: lealtà, imparzialità, giustizia.

La lealtà deve essere supportata dal dovere di fedeltà e di verità.

Il buonsenso indirizza a ricercare la massima correttezza nei comportamenti volti a rispettare il prossimo, a ponderare il giudizio e considerare prudentemente fatti e circostanze e, quindi, l’individuazione della soluzione giusta.

Infine è fondamentale la scelta degli strumenti di garanzia dell’effettività del perseguimento della tutela.

Con la capacità di utilizzare il buonsenso è possibile raggiungere decisioni giuste per tutti, correggendo la parzialità del diritto.

L’etica del buonsenso è la base, è l’insieme delle regole della condotta umana senza cui le virtù fondamentali difficilmente possono trovare compimento.

Siamo in presenza della lettura moderna ed attuale delle virtù cardinali rappresentate da Raffaello nell’ affresco: Forza, Prudenza e Temperanza.

Da questa condizione deriva che, per chi esercita una funzione giurisdizionale, obblighi e doveri prevalgono sempre rispetto ai diritti.

La Giustizia è la più elevata delle virtù cardinali, «*ius suum unicuique tribuit*», che Raffaello rappresenta nel suo celebre affresco; sicuramente, ritengo, la più importante.

Vincenzo Salamone

Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Campania - Napoli

*Intervento tenuto nel corso del Convegno in ricordo dell’Avvocato Marco Casavecchia, “Il tema della complessità”, il 24 Maggio 2023, presso la sede della Fondazione dell’’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce” .Palazzo Capris, Torino.*

1. Gli artt. 1-2 stabiliscono come principio fondamentale che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti» e rappresentano quindi la base della Dichiarazione. Gli artt. 3-11 fissano diritti e libertà individuali (diritti civili e politici). Gli artt. 12-17 stabiliscono i diritti dell’individuo nei confronti della comunità in cui egli vive (diritti civili e politici). Gli artt. 18-21 sanciscono la libertà di pensiero e di associazione (diritti civili e politici). Gli artt. 22-27 enunciano i diritti economici, sociali e culturali. Gli artt. 28-30 danno delle disposizioni che riguardano la realizzazione di questi diritti. L’art. 28 stabilisce che «ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati»; l’art. 29 prevede che possano esistere delle limitazioni nell’esercizio dei diritti e delle libertà per assicurare i diritti degli altri, per soddisfare le esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere della comunità democratica. Queste limitazioni sono regolate secondo la legge dei singoli Stati; l’art. 30 afferma che l’esercizio dei diritti non può essere utilizzato per distruggere i diritti e le libertà sanciti dalla Dichiarazione. [↑](#footnote-ref-1)
2. La Dichiarazione godette da subito di grande autorità morale, influendo sul lavoro dell’ONU e ispirando trattati internazionali, costituzioni e leggi interne dei singoli Stati, contribuendo così in maniera decisiva all’evoluzione del diritto internazionale. L’impostazione del testo dà largo spazio ai diritti civili e politici, promuovendo la tolleranza, la laicità dello Stato, la democrazia e l’eguaglianza dei sessi, delle religioni, delle razze quale modello politico per la comunità internazionale. [↑](#footnote-ref-2)
3. Il legame tra l’affermazione dei diritti umani e le teorie giusnaturalistiche si manifestò già all’epoca in cui entrarono in crisi le monarchie assolute e i privilegi aristocratici in Inghilterra, in America (con la Guerra d’Indipendenza) e in Francia, nei secoli XVII e XVIII, come testimoniato da importanti documenti storici e giuridici: il Bill of Rights inglese, la Costituzione degli Stati Uniti e la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, proclamata in Francia nel 1789. Entra in gioco un’etica individualistica e illuminista, secondo la quale la società sarebbe nata a partire da un originario stato di natura, mediante un contratto sociale con il quale ciascuna persona accetta di limitare le proprie libertà, al solo scopo di godere in piena sicurezza dei propri diritti. Il contratto sociale è stato interpretato da qualcuno come una rinuncia alla libertà individuale (Thomas Hobbes, 1588-1679) volta a garantire il rispetto della persona e della proprietà. Non è chiaramente l’idea che sta alla base delle attuali democrazie!. Altri, partendo dal presupposto che non ci siano verità universali e vincolanti, hanno ritenuto che i cittadini dovessero essere liberi di stabilire insieme agli altri membri della collettività le regole contenute nel contratto sociale. Per questa ragione il filosofo liberale John Locke (1632-1704) sosteneva che:

- il contratto sociale è stipulato non solo fra i cittadini, ma anche tra questi e lo Stato;

- lo Stato salvaguarda i diritti fondamentali dell’individuo (libertà,

proprietà privata), il cui esercizio era già presente, anche se in modo imperfetto, nello stato di natura precedente alla formazione del contratto sociale;

- lo Stato non è al di sopra della legge, ma è tenuto a osservarla (cosiddetto stato di diritto);

- il cittadino si riserva il diritto di ribellione, quando un apparato dello Stato tenti di ledere i diritti fondamentali dell’individuo. [↑](#footnote-ref-3)
4. Vi sono Stati e aree del mondo dove i diritti fondamentali di libertà ed eguaglianza degli uomini e delle donne sono limitati, formalmente o sostanzialmente. Si pensi a molti Stati sotto la soglia della povertà o a Paesi emergenti come la Cina, dove, ad esempio, la società Google ha accettato di censurare la versione cinese del suo motore di ricerca, cancellando, tra l’altro, i riferimenti alle contestazioni degli studenti verso il regime nel recente passato (Piazza Tienanmen). In tali contesti i principi del diritto naturale hanno il ruolo di negare la legittimità degli ordinamenti vigenti, ove questi siano propensi a negare i diritti fondamentali delle persone. [↑](#footnote-ref-4)
5. La nascita della Costituzione, Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, Relazione del deputato Giorgio La Pira sui principi relativi ai rapporti civili. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bruno De Maria, Etica repubblicana e Costituzione dei doveri, Editoriale scientifica, 2013. [↑](#footnote-ref-6)
7. Norberto Bobbio ha definito come diritti di seconda generazione i diritti sociali, comprendendovi la vita culturale, l’educazione, le cure mediche, la tutela sindacale, il diritto al lavoro e alla sicurezza sociale. Secondo Bobbio, quindi, i diritti di terza generazione si identificherebbero con un ambiente sano, una buona qualità della vita, la tutela del consumatore, la privacy, lo sviluppo. Un passo ulteriore ci consente di giungere ai diritti di quarta generazione, come ad esempio il multiculturalismo, l’integrità del patrimonio genetico a fronte dei progressi della ricerca biologica, il diritto alle cure palliative (vale a dire l’accesso a tutti quei trattamenti che permettono al malato di evitare inutili sofferenze). Norberto Bobbio, L’eta dei diritti, Einaudi 1990 p. XIII [↑](#footnote-ref-7)
8. Esaminando il caso italiano, nello specifico, il diritto di voto venne concesso all’intera popolazione maschile a ridosso della Prima guerra mondiale. In seguito, vennero riconosciuti alcuni importanti diritti dei lavoratori: si pensi alla legge del 1923 che riconobbe in 8 ore la normale durata della giornata lavorativa, mentre altri diritti (quali lo sciopero) vennero negati. [↑](#footnote-ref-8)
9. A ciò fece seguito una costante espansione della spesa pubblica nel campo della previdenza, della sanità e dell’assistenza, che ha visto l’Italia in linea con i principali stati dell’Europa continentale. [↑](#footnote-ref-9)
10. D. Bifulco, Il disincanto costituzionale, Milano, 2015, pp. 105-106, “il principio del progresso, ovvero l’idea di un miglioramento del passato e del presente nel futuro, è stato anche il motore ideologico del costituzionalismo”. Giovanni Amoroso L’«interesse delle future generazioni» come nuovo parametro costituzionale. Bifulco, Diritto e generazioni future, Milano, 2008, pp. 118-119, parla di “una direzione sempre orientata al passato”, in cui “il futuro è presupposto come dimensione di libertà delle generazioni a venire nei confronti di quelle passate, non come dimensione temporale che impone responsabilità già nel presente”. A. D’Aloia, Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale, in Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e prospettive inedite, Milano, 2003, p. LXV; S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012.; M. Luciani, Generazioni future: distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali, in R. Bifulco, A. D’Aloia (a cura di), Un diritto per il futuro, Napoli, 2008, p. 440. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sappiamo come la furia della ricostruzione prima e il prevalere delle ragioni di un malinteso sviluppo economico poi abbiano troppo spesso pretermesso quei principi, finendo per colpire anche il nesso fra salvaguardia del patrimonio e progresso culturale e sociale del Paese che la Costituzione indica come fondamentale. [↑](#footnote-ref-11)
12. Così ad esempio Edoardo Clerici, secondo cui “… la Costituzione afferma cose che possono essere controverse […] non cose che sono pacifiche. Altrimenti, se dovessimo mettere nella Costituzione tutto ciò che è evidente e pacifico, per quale ragione non dovremmo dire che la lingua che usiamo è la lingua italiana, e che usiamo le lettere latine e le cifre arabe?”. Dello stesso avviso Paolo Rossi, secondo cui “L’arte e la scienza sono la libertà stessa nella sua forma più alta: dire che arte e scienza sono libere è come dire che la libertà è libera!”, un enunciato appunto inutile, ovvio e ridondante. [↑](#footnote-ref-12)
13. Così, all’Assemblea costituente, nella seduta del 22 dicembre 1947, l’intervento del deputato del gruppo misto Meuccio Ruini. [↑](#footnote-ref-13)
14. Queste due direttrici sono state recepite nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nel 2004, dove sono inserite nei principi fondamentali insieme alle attività di Gestione e di Valorizzazione. La Tutela, secondo il Codice, è l’insieme di tutte quelle attività volte a riconoscere e a proteggere il bene ai fini della fruizione, un compito che spetta alla Repubblica e ai suoi organi. La Promozione, invece, nel Codice rientra sotto il termine di Valorizzazione; e viene intesa come l’insieme di ogni azione di promozione e sussistenza che lo Stato e gli enti privati eseguono sul bene culturale, sempre ai fini della fruizione. Come si può leggere fin dalla Carta Costituzionale, la fruizione è lo strumento primario per fare in modo che a tutti i cittadini sia garantito l’accesso al patrimonio della Nazione, ai fini di consentire il raggiungimento dello sviluppo personale e morale. [↑](#footnote-ref-14)
15. La legge n. 778 del 1922, meglio nota cole Legge Croce, rappresentò il culmine di un importante percorso di mobilitazione in difesa del paesaggio animato in Italia da intellettuali, giuristi e studiosi di altre discipline, giornali e opinione pubblica, affondando le sue radici, oltre che nella legislazione degli Stati preunitari, in un contesto culturale che agli inizi del Novecento vide la diffusione di numerosi movimenti per la conservazione del paesaggio in tutta Europa. Ministro della Pubblica Istruzione durante il quinto governo Giolitti (1920-1921), Croce presentò il disegno di legge in Senato il 25 settembre 1920. In seguito alla caduta del governo, avvenuta l’anno successivo, dopo il necessario iter parlamentare, la legge fu approvata nel 1922. I princìpi fondanti della tutela sono enunciati nella Relazione introduttiva di Croce, Nella Relazione introduttiva che la accompagnava, Croce enunciava alcuni concetti fondamentali, che avrebbero costituito le pietre angolari di ogni successiva azione politica a difesa dell’ambiente e del patrimonio storico e artistico. Vi sottolineava la necessità di una norma che ponesse «finalmente, un argine alle ingiustificate devastazioni che si van consumando contro le caratteristiche più note e più amate del nostro suolo», al fine di «difendere e mettere in valore, nella più larga misura possibile, le maggiori bellezze d’Italia, quelle naturali e quelle artistiche». Ciò rispondeva ad «alte ragioni morali e non meno importanti ragioni di pubblica economia». La tutela del paesaggio, per Croce, si connette inoltre alla formazione dell’identità nazionale, poiché il paesaggio «altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari (...), con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli». Princìpi che avrebbero attraversato tutta la legislazione successiva in materia, giungendo fino ai nostri giorni, con la riforma dell’articolo 9 della Costituzione, la prima al mondo a porre la tutela tra i fondamenti costituzionali dello Stato (art. 9, comma 2: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione). [↑](#footnote-ref-15)
16. Basti riflettere a quanti scempi del territorio nazionale siano stati permessi tra la legge del 1939 (l. 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali)  e la disciplina dapprima della legge-ponte 6 agosto 1967, n. 765, e poi del d.l. Galasso 27 giugno 1985, n. 312, Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (convertito dalla l. 8 agosto 1985, n. 431): invero, prevalsero le istanze della ricostruzione, della espansione e delle opere pubbliche, senza che un argine a ciò fosse posto dalla collocazione dell’art. 9 fra i principi fondamentali della Costituzione. Né può trascurarsi come, pure all’interno delle esigenze di tutela, sussistano  interessi confliggenti: i pannelli fotovoltaici, le pale eoliche, le dighe del micro-elettrico, gli impianti a biomasse raramente si conciliano con la tutela del paesaggio. Ormai la Corte costituzionale accosta in un unico sintagma la «tutela paesistico-ambientale», affermando che «l’integrità ambientale è un bene unitario … che deve, pertanto, essere salvaguardato nella sua interezza» e che paesaggio ed ambiente sono «un’endiadi». E parla di «diritto a vivere in un ambiente non inquinato». Si vedano Corte cost. 24 aprile 2020, n. 71, in Foro it., 2020, I, 1833, Corte cost. 18 luglio 1997, n. 247, Foro it., 1998, I, 712; Corte cost. 8 maggio 1998, n. 158; Corte cost. 17 marzo 1998, n. 68.. Corte cost. 26 novembre 2002, n. 478, in Foro it., 2003, I, 1976; Corte cost. 27 luglio 2000, n. 378, in Urbanistica e appalti, 2000, 1183; Corte cost. 1° aprile 1998, n. 85, in Riv. giur. edilizia, 1998, I, 535; oltre alle tre fondamentali pronunce Corte cost. 15 maggio 1987, n. 167, in Foro it., 1988, I, 331, Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, id., 1988, I, 329 e Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, id., 1988, I, 694.. Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58, in Foro it., 2018, I, 1073, sull’Ilva di Taranto; Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85, id., 2014, I, 441, ancora sulla vicenda Ilva; Corte cost. 28 giugno 2004, n. 196, id., 2005, I, 327, in tema di condono edilizio; Corte cost. 19 luglio 1996, n. 259, id., 1997, I, 1664; Corte cost. 28 maggio 1987, n. 210, id., 1988, I, 329, che qualifica la «salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività». Sulla conservazione ambientale e paesaggistica, v. Corte cost. 31 maggio 2018, n. 113, citata supra alla nota 13, che ha dichiarato incostituzionale la legge della regione Lazio, la quale prevedeva la possibilità di sanare, sotto il profilo urbanistico, le costruzioni su terreni gravati da uso civico. [↑](#footnote-ref-16)
17. Si vedano Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222, Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928.Quindi non siamo più al territorio nazionale «inteso alla maniera di una mappa catastale secondo le coordinate binarie del lotto edificabile», ma alla tutela di un nuovo spazio, risultato della implicazione fra azione umana, specie viventi e ambiente naturale. Per quanto riguarda il bene giuridico ambiente, il diritto civile, di fronte all’emergere di nuovi interessi, reagisce replicando il modello proprietario: di qui, l’individuazione dell’ambiente naturale come “bene giuridico unitario” di natura pubblica. Cfr. Cass. 4 aprile 2017, n. 8662, in Danno e resp., 2017, 481, in materia di responsabilità per danno ambientale; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3259, in Guida al dir., 2016, fasc. 15, 24; Cass. 6 maggio 2015, n. 9012, in Danno e resp., 2016, 646; Cass. 10 ottobre 2008, nn. 25010 e  25011, citt.; Cass., sez. un., 16 aprile 2007, n. 8955, in Riv. giur. edilizia, 2007, I, 1266, e Cass., sez. un., 16 aprile 2007, n. 8956, in Fisco 1, 2007, 2834, sulla  valutazione  di  impatto  ambientale. Si  veda la fondamentale Cass., sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in Foro it., 2012, I, 564, sulle valli da pesca della laguna di Venezia. [↑](#footnote-ref-17)
18. La tutela è completata mediante la modifica dell’art. 41 Cost., il quale ora prevede che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno, in primo luogo, «alla salute, all’ambiente», demandando alla legge ordinaria di determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata «ai fini sociali e ambientali». [↑](#footnote-ref-18)
19. L’ordinamento vigente distingue gli animali selvatici, i quali ricevono protezione attraverso la legislazione che regolamenta la caccia e individua le specie protette, e  gli animali addomesticati dall’uomo, tradizionalmente definiti “da reddito”, in quanto utilizzati per il lavoro e per la produzione, e “da compagnia” o “d’affezione”. [↑](#footnote-ref-19)
20. Patrizia Vipiana, La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost. in [dpceonline.it](http://dpceonline.it) [↑](#footnote-ref-20)
21. La nascita della Costituzione, Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione I Sottocommissione Relazione del deputato Marchesi Concetto sui principii costituzionali riguardanti la cultura e la scuola. [↑](#footnote-ref-21)
22. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. [↑](#footnote-ref-22)
23. Qui, infatti, viene imposto il divieto di pubblicare e/o eseguire manifestazioni che sono contrarie al buon costume. [↑](#footnote-ref-23)
24. Scritti corsari di [Pier Paolo Pasolini](https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini) pubblicati tra il [1973](https://it.wikipedia.org/wiki/1973) e il [1975](https://it.wikipedia.org/wiki/1975) sulle colonne del [Corriere della Sera](https://it.wikipedia.org/wiki/Corriere_della_Sera) e delle riviste [Tempo illustrato](https://it.wikipedia.org/wiki/Tempo_illustrato), [Il Mondo](https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Mondo_%28rivista%29), [Nuova Generazione](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuova_Generazione&action=edit&redlink=1) e [Paese Sera](https://it.wikipedia.org/wiki/Paese_Sera), raccolta comprendente una sezione di documenti allegati redatti da vari autori. Si tratta di una raccolta di interventi il cui tema centrale è la [società](https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%2525252525C3%2525252525A0_%28sociologia%29) [italiana](https://it.wikipedia.org/wiki/Italia), i suoi mali e le sue angosce. Pasolini, figura solitaria e analista crudamente lucido, si scontra con quel mondo di perbenismo e [conformismo](https://it.wikipedia.org/wiki/Conformismo) che ritiene responsabile del degrado [culturale](https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura) della società consumistica. Osservatore controcorrente, egli riesce ad esprimere tesi [politiche](https://it.wikipedia.org/wiki/Politica) di grande attualità, trattando tematiche sociali alla base dei grandi scontri culturali dell'epoca, come l'[aborto](https://it.wikipedia.org/wiki/Aborto) e il [divorzio](https://it.wikipedia.org/wiki/Divorzio). [↑](#footnote-ref-24)
25. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in Italia, il tasso di analfabetismo riguardava circa 6 milioni di italiani; e quindi i padri costituenti hanno stabilito che la cultura fosse un necessario strumento di emancipazione. Patrimonio e cultura, quindi, come elementi fondamentali per liberare le masse e per fare in modo che queste non venissero più assoggettate da nessuna forma di totalitarismo, proprio in virtù del principio basato sul fatto che se il popolo non possiede gli strumenti critici per analizzare la realtà, è più manipolabile. [↑](#footnote-ref-25)
26. Andrea Colelli, Tutela e valorizzazione nella Cultura alla luce della riforma MiBACT in comparazione con lo spirito costituente del 1948, in [AIB.it](http://AIB.it) 2015. [↑](#footnote-ref-26)